

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm) 00136

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: + 39 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Antonio Mariano, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e l'**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

Contro: la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

nei confronti di: Roberto Mariano, presso l'indirizzo PEC: Roberto.mariano_rm@pec.it, Scilla Tonti, presso l'indirizzo PEC: scillatonti@ordineavvocatiroma.org, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (PROFILO ECO), per come pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente;
- 2) della **Graduatoria dei vincitori** – Profilo ECO del concorso in questione ;
- 3) Del decreto di approvazione delle Graduatorie adottato dalla Commissione di concorso;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, eventualmente ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali di valutazione dei titoli del ricorrente sebbene sconosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli eventuali avvisi di scorrimento della graduatoria;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo sui titoli di studio dichiarati in domanda ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione ai titoli e adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

Di questi 2293 , 579 posti erano disponibili per il Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) di cui:

- n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);
- n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1;
- n. 205 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno).

La prova scritta si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: *“La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente*

bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”.

Il Dott. Antonio Mariano partecipava al concorso per il Profilo ECO, dichiarando oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, i seguenti titoli di studio: **1) Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 101/S Teoria della comunicazione ; 2) Laurea triennale - 14 - Scienze della comunicazione (DM 509/99)** (cfr. Domanda di partecipazione).

Il ricorrente risultava idoneo all'esito della prova scritta con punteggio di 21,125 pt. (cfr. Esito prova).

In data 19.04.2023 venivano pubblicate sul sito di Formez Pa sia la Graduatoria di merito includente gli idonei non vincitori (non nominativa, ma recante soltanto i bar-code dei concorsisti) che quella dei vincitori (invece nominativa) e il Dott. Mariano, identificato con bar-code n. 0000003664988 , prendeva atto di essersi collocato alla posizione n. 4036 tra gli idonei non vincitori alla posizione con un punteggio totale di 22,125 pt.. Ciò significa che, **sebbene l'odierno istante abbia indicato in domanda il possesso di una Laurea Specialistica e di una Triennale, in violazione del bando di concorso, gli è stato assegnato soltanto 1 pt. sui titoli piuttosto che 2 pt.**

Sta per essere avviata la fase di scelta delle amministrazioni di destinazione da parte dei vincitori e, a breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i medesimi prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e verranno avviati gli scorrimenti della graduatoria di riferimento.

Pertanto, al ricorrente non resta che impugnare la Graduatoria di concorso per come approvata e pubblicata per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**

6. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
7. **Violazione del principio di leale collaborazione.**
8. **Disparità di trattamento.**
9. **Violazione del principio di uguaglianza.**
10. **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella omessa valutazione di un titolo di studio, ovverosia una delle due lauree, e tanto in evidente trasgressione dello stesso bando di concorso.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 comma 3), abbia assegnato soltanto 1 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente (Laurea specialistica + Laurea triennale ; cfr. domanda depositata in atti).

Tuttavia, stando all'interpretazione letterale del bando di concorso (art. 7) , il ricorrente per le due lauree dichiarate (avrebbe avuto diritto non a 1 punto, bensì a 2 punti. La *lex specialis* invero prevede letteralmente che: ***Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;***”. Il bando non specifica null'altro in merito alla natura di tali titoli, semplicemente si prevede l'assegnazione per ogni laurea di 1 punto.

Tale omissione ha pregiudicato gravemente il ricorrente, sicché gli ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria. E, pertanto, sussiste un interesse attuale e concreto a ricorrere; del resto, la giurisprudenza amministrativa è solida nell'affermare che “Il candidato a un pubblico, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per

conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. ex multis T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 06/04/2012, n.656)

La determinazione assunta consistente nella non considerazione di una laurea è altresì affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Eppure, nella domanda di partecipazione questi titoli sono indicati chiaramente e in modo opportuno!

Peraltro, la P.a. non consente in alcun modo di comprendere sulla base di quali presupposti giuridici abbia inteso non considerare una delle due lauree dichiarate. Dunque, il vizio di difetto assoluto di motivazione è prepotentemente presente nel caso di specie; all’uopo si rammenti che il difetto in questione si configura anche quando non è possibile “[...] ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, di tal che il provvedimento che non consenta di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P.A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto deve essere annullato” (cfr. ex multis T.A.R. , Roma , sez. I , 10/01/2017 , n. 301).

Il comportamento della P.a. è incomprensibile soprattutto laddove si consideri che – come noto – i bandi vanno interpretati in senso strettamente letterale e rappresentano lex specialis con cui la Pa si auto-vincola. **In altri termini, bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l’amministrazione, quando nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una

determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

*

L'operato amministrativo, nel caso in esame, sicché irragionevole e illogico, è pienamente sindacabile dal G.A., **specificato** che non si tratta di una riscrittura delle previsioni di concorso, anzi. Ciò che in Questa sede si contesta è la mancata aderenza dell'operato amministrativo alle disposizioni del bando di concorso (sic!). In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

11. Illegittimità derivata della Graduatoria.

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria finale di merito ECO e, di conseguenza, quella dei vincitori per pubblicata in data 19.04.2023 impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'illegittima valutazione dei titoli posta in essere dalla Commissione esaminatrice. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la graduatoria finale) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, sospensione degli atti impugnati, *remand*, etc.) considerato che i posti – anche quelli residuali - verranno irrimediabilmente occupati dai vincitori e da altri concorsisti chiamati per scorrimento. Del resto, proprio la giurisprudenza amministrativa di Questo TAR ha accolto l'istanza cautelare al netto dello *status* (id. non vincitore/vincitore) ricoperto dal concorsista affermando che “*Ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'errata collocazione del ricorrente nella graduatoria in epigrafe*” (ex multis cfr. Tar Roma Sez. IV, Ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., Ord. caut. n. 5549/2022). L'interesse del ricorrente è il medesimo: avere una migliore collocazione in graduatoria come ben evidenziato in ricorso.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: sospendere gli effetti degli atti impugnati e/o l'aumento, anche con riserva, del punteggio del ricorrente gli consentirebbe di ottenere una posizione

più elevata in graduatoria nell'attesa dell'udienza di merito. Del resto, gli scorrimenti non possono di certo dirsi "distanti" considerati i ben noti tempi di esecuzione delle pronunce da parte di Formez Pa. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti di parte ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, in quanto non avrebbe alcun esborso aggiuntivo giacché il ricorrente è già tra gli idonei.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati indicati dalla P.a. (cfr. doc. versato in atti), si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria di interesse del ricorrente reca soltanto il bar-code personale dei concorsisti (non vi è infatti alcun altro segno identificativo).

La graduatoria impugnata in via principale invero non è nominativa.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, anche ed eventualmente con decreto presidenziale, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione di parte ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorrente è tenuto al versamento del Contributo unificato di Euro 325,00 trattandosi di accesso al pubblico impiego.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 17.05.2023

Avv. Danilo GRANATA